

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale ~~P&H~~Modine
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1572

Comune di Monterosso al Mare (SP) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 7.2.2008 - Hotel Suisse Bellevue.

pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1588

Recepimento Accordo SR "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSL in materia di sicurezza degli alimenti".

pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1664**

Art. 7bis L.r. n. 29/1983. Approvazione criteri per la scelta del campione ai fini del controllo sui progetti in zone sismiche e criteri per determinazione delle spese istruttorie.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la l.r. n. 29/1893, recante Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari, così come modificata dalla l.r. n. 50/2012 e dalla l.r. n. 11/2013 ed, in particolare, l'articolo 7bis, che demanda ad un provvedimento della Giunta regionale la determinazione delle modalità e dei criteri per la scelta del campione ai fini del controllo sia in corso d'opera sia sui progetti depositati ai sensi dell'articolo 6, nonché la definizione dei criteri per la determinazione delle spese istruttorie, che la Provincia può applicare in sede di rilascio dell'autorizzazione sismica e di deposito dei progetti strutturali;

PREMESSO CHE:

- la Regione, al fine di dare compiuta attuazione al nuovo regime autorizzativo da applicare nelle zone classificate sismiche, previsto dagli artt. 6 e segg. della l.r. 29/83, come modificata dalla L.r. 50/2012, ha avviato un percorso condiviso con le Province, delegate all'esercizio delle funzioni in materia di costruzioni in zone sismiche ai sensi dell'art. 8 della citata l.r. n. 29/83;
- durante gli incontri tecnici, tra le tematiche da affrontare, è emersa l'esigenza di definire i criteri per la scelta del campione, ai fini del controllo sui progetti presentati nei Comuni anche non compresi nell'Allegato 1, nonché sui progetti depositati ai sensi dell'art. 6, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sia ai fini del controllo ispettivo in corso d'opera, nonché i criteri per la determinazione delle spese istruttorie, che le province possono applicare in relazione alle funzioni delegate;

DATO ATTO CHE in sede di esame delle tematiche suddette si è convenuto:

- quanto alla scelta del campione da sottoporre a controllo, di stabilire, in linea di continuità con il regime previgente fissato nella dgr. n. 1107/2004, la percentuale del 3%, quale misura minima delle denunce da controllare, od, almeno, in 10 unità mantenendo, altresì, per le zone 4 a molto bassa sismicità, il controllo limitatamente agli interventi strategici sia di interesse regionale sia di interesse nazionale;
- quanto ai criteri per la determinazione delle spese istruttorie, di graduare l'entità dell'importo dovuto in ragione della tipologia degli interventi progettati, del tipo di procedimento da intraprendere;

RITENUTO, pertanto, di approvare, nell'ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento assegnata alla Giunta regionale dall'art. 5bis della l.r. n. 29/83, in attuazione del disposto di cui all'art. 7bis commi 1 e 2, i seguenti criteri per la determinazione del campione per i controlli sui progetti e per i controlli ispettivi in corso d'opera:

- i progetti depositati in zona a bassa sismicità sono soggetti a controllo con metodo a campione nella percentuale del 3% con un minimo di 10 unità. Tale campione viene determinato bimestralmente mediante estrazione fra i progetti depositati nei due mesi antecedenti ed è relativo al progetto strutturale depositato;
- I controlli sui progetti e sulle costruzioni in corso d'opera accertano la corretta applicazione delle norme tecniche sulle costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008 e succ. mod. ed int.;
- i progetti depositati in zona a bassa sismicità sono soggetti a controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a campione nella percentuale pari al 2%, con un minimo di 10 unità. Il campione viene determinato semestralmente mediante estrazione fra i depositi e le richieste di autorizzazione presentati nei tre bimestri antecedenti;

- Nei comuni classificati in zona a molto bassa sismicità sono soggetti a controllo a campione i depositi dei progetti relativi agli interventi di nuova costruzione, inseriti nell'Elenco allegato alla D.G.R. n. 1384 del 7.11.2003, nonché nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 21.10.2003;
- L'esito dei sorteggi, riferiti sia al controllo sui progetti sia al controllo ispettivo, è comunicato dalla Provincia ai titolari delle denunce e, per conoscenza, ai Comuni interessati, nonché pubblicato sul sito istituzionale provinciale.

RITENUTO di stabilire, altresì, ai sensi dell'art. 7bis, c. 3bis della l.r. n. 29/1983 i criteri per la determinazione delle spese istruttorie, da versare alle Province in sede di rilascio delle autorizzazioni sismiche e di deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 29/83, ispirati ai principi di adeguatezza e di proporzionalità delle funzioni, come da tabella che segue:

	Autorizzazione sismica (art. 6 bis L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)			Deposito sismico (art. 6 L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)		
Tipologia	Tariffa		Importo minimo	Tariffa		Importo minimo
A	Volume \leq 5000 [m ³]	0,40 [€/m ³]	100 [€]	Volume \leq 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³]	50 [€]
	Volume > 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³]		Volume > 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³]	
B	Volume \leq 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³]	100 [€]	Volume \leq 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³]	50 [€]
	Volume > 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³]		Volume > 5000 [m ³]	0,05 [€/m ³]	
C	Per l'intera struttura	50 [€]		Per l'intera struttura	25 [€]	
D	Per l'intera struttura	500 [€]		Per l'intera struttura	250 [€]	
E	Per l'intera struttura	500 [€]		Per l'intera struttura	250 [€]	
F	Per l'intera struttura	100 [€]		Per l'intera struttura	50 [€]	

- Ai fini dell'applicazione dei criteri fissati nella Tabella sopra riportata, che gradua gli importi dovuti in ragione della tipologia di intervento e del procedimento amministrativo da istruire, la volumetria va calcolata con riferimento all'intera struttura portante, oggetto dei lavori, al lordo degli elementi verticali ed al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di fondazione fino all'estradosso della copertura. Nel caso in cui la pratica sia riferita a lavori afferenti a due o più tipologie il contributo istruttorio è dovuto per ciascuna tipologia. Nel caso di lavori riferibili a più organismi strutturali, ovvero strutture giuntate, strutture accessorie rispetto a quella principale, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale.
- Le modalità di versamento delle spese istruttorie sono le seguenti:
 1. La richiesta di autorizzazione sismica ovvero il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta, in originale, dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
 2. L'avvenuto versamento è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 29/1983 e succ. mod. ed int..

3. All'esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.
- i ridetti criteri si applicano ai procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale regionale.

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, sviluppo sostenibile, attività di protezione civile, caccia e pesca acque interne altra economia e stili di vita consapevoli

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis, commi 1 e 2 l.r. 29/83, i seguenti criteri per la determinazione del campione per i controlli sui progetti e per i controlli ispettivi in corso d'opera:
 - i progetti depositati in zona a bassa sismicità sono soggetti a controllo con metodo a campione nella percentuale del 3% con un minimo di 10 unità. Tale campione viene determinato bimestralmente mediante estrazione fra i progetti depositati nei due mesi antecedenti ed è relativo al progetto strutturale depositato;
 - I controlli sui progetti e sulle costruzioni in corso d'opera accertano la corretta applicazione delle norme tecniche sulle costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008 e succ. mod. ed int.;
 - i progetti depositati in zona a bassa sismicità sono soggetti a controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a campione nella percentuale pari al 2%, con un minimo di 10 unità. Il campione viene determinato semestralmente mediante estrazione fra i depositi e le richieste di autorizzazione presentati nei tre bimestri antecedenti;
 - Nei comuni classificati in zona a molto bassa sismicità sono soggetti a controllo a campione i depositi dei progetti relativi agli interventi di nuova costruzione, inseriti nell'Elenco allegato alla D.G.R. n. 1384 del 7.11.2003, nonché nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 21.10.2003;
 - L'esito dei sorteggi, riferiti sia al controllo sui progetti sia al controllo ispettivo è comunicato dalla Provincia ai titolari delle denunce e, per conoscenza, ai Comuni interessati, nonché pubblicato sul sito istituzionale provinciale.
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7bis, comma 3 bis della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., i seguenti criteri per la determinazione delle spese istruttorie da versare alle Province relativamente alle autorizzazioni e ai depositi, come da tabella¹ che segue:

¹

Tipologia A – Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. E' previsto altresì un contributo minimo.

Tipologia B – Adeguamento e miglioramento sismico, come definiti ai punti 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche indicate al D.M. 14/01/2008. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. E' previsto altresì un contributo minimo. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30%.

Tipologia C – Riparazione o intervento locale, come definito ai punti 8.4.3 delle norme tecniche indicate al D.M. 14/01/2008.

Tipologia D – Nuove costruzioni, cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, quali tralicci, pannelli pubblicitari, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera E.

Tipologia E – Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, anche con più campate di lunghezza/luce complessiva superiore a 20 metri .

Tipologia F – Varianti sostanziali.

	Autorizzazione sismica (art. 6 bis L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)			Deposito (art. 6 L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)		
Tipologia di Intervento			Importo minimo			Importo minimo
Nuove costruzioni (A)	Volume ≤ 5000 [m ³]	0,40 [€/m ³]	100 [€]	Volume ≤ 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³]	50 [€]
	Volume > 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³]		Volume > 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³]	
Adeguamento e miglioramento sismico (B)	Volume ≤ 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³]	100 [€]	Volume ≤ 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³]	50 [€]
	Volume > 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³]		Volume > 5000 [m ³]	0,05 [€/m ³]	
Riparazione o intervento locale (C)	Per l'intera struttura	50 [€]		Per l'intera struttura	25 [€]	
Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera E. (D)	Per l'intera struttura	500 [€]		Per l'intera struttura	250 [€]	
E Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con più campate).	Per l'intera struttura	500 [€]		Per l'intera struttura	250 [€]	
F Varianti sostanziali.	Per l'intera struttura	100 [€]		Per l'intera struttura	50 [€]	

- Ai fini dell'applicazione dei criteri fissati nella Tabella sopra riportata, che gradua gli importi dovuti in ragione della tipologia di intervento e del procedimento amministrativo da istruire, la volumetria va calcolata con riferimento all'intera struttura portante, oggetto dei lavori, al lordo degli elementi verticali ed al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di fondazione fino all'estradosso della copertura. Nel caso in cui la pratica sia riferita a lavori afferenti a due o più tipologie il contributo istruttorio è dovuto per ciascuna tipologia. Nel caso di lavori riferibili a più organismi strutturali, ovvero strutture giunte oppure strutture accessorie rispetto a quella principale, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale.
 - Le modalità di versamento delle spese istruttorie sono le seguenti:
 1. La richiesta di autorizzazione sismica ovvero il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta, in originale, dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
 2. L'avvenuto versamento è accertato nell'ambito della verifica di completezza e di regolarità della documentazione, di cui all'art. 6 della L.R. n. 29/1983.
 3. All'esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo dovuto, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo, ove necessario, la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.
 - i criteri ridetti si applicano ai procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale regionale.
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi